

IL SEGRETO D'UFFICIO E IL SEGRETO DI STATO

I) IL SEGRETO D'UFFICIO

Il “segreto” è un concetto ineluttabilmente legato “a doppio filo” all’esercizio di una pubblica funzione in quanto, in determinate fasi dell’attività del Pubblico Ufficiale, rappresenta una modalità molto rigorosa attraverso la quale viene ad essere tutelato il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione che potrebbe essere lesa dalla rivelazione e dalla diffusione di notizie e dati che, in un determinato momento, devono rimanere segreti.

In particolare, come sostenuto da autorevole dottrina Auteri, P., *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova, 1983), il segreto è uno strumento di tutela di interessi – che di regola fanno capo allo stesso soggetto che pone il segreto – “*alla cui protezione è funzionale un’operazione di dissimulazione di un certo*

sapere a cui il bene giuridico di volta in volta protetto è strettamente collegato".

Nel nostro ordinamento il segreto d'Ufficio è presente e ravvisabile con riferimento ai più disparati uffici e le più svariate funzioni di natura pubblicistica, ma la sua nozione e la disciplina dettata è strettamente connessa a quella prevista in caso di una sua violazione.

Osservo, infatti, che è l'art. 326 c.p. a delineare, in modo specifico, quelli che sono i confini e gli ambiti di applicazione del segreto che viene disciplinato in quello che rappresenta il momento "patologico" della sua esistenza, ovvero la sua rivelazione/utilizzazione ed è per questo proprio dall'analisi della norma codicistica che bisogna partire.

La summenzionata fattispecie di "Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio" prevede diverse ipotesi e condotte criminose:

- al primo comma viene infatti punita la condotta di "rivelazione": la norma, infatti, punisce "con la reclusione da sei mesi a tre anni" *"il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un*

pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza";

- al secondo comma, invece, viene prevista una pena minore (fino a un anno) quando l'agevolazione della conoscenza di un segreto è avvenuta colposamente;

- il terzo comma, invece, prevede una pena estremamente più grave - da due a cinque anni - nel caso in cui vi sia un riscontro "patrimoniale" alla condotta sanzionata dalla norma. Viene infatti punita la condotta del pubblico ufficiale o della persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete;

- l'ultimo comma prevede, infine, che nel caso in cui il fatto sia commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto **non** patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Analizzato quello che è lo schema base della norma, occorre ora analizzare i macro aspetti che la definiscono, ovvero:

- 1) il bene giuridico tutelato;
- 2) il soggetto attivo;
- 3) la protezione accordata dalla fattispecie;
- 4) l'elemento oggettivo del reato
- 5) le condotte penalmente rilevanti, ovvero
 - rivelazione o agevolazione dolosa;
 - agevolazione colposa;
 - utilizzazione a fine di profitto patrimoniale;
 - utilizzazione a fine di profitto non patrimoniale o a fine di danno;
- 6) l'elemento soggettivo del reato.

Il tutto anche attraverso l'esame di casi pratici finalizzato ad un maggiore approfondimento dei summenzionati aspetti.

1) Il bene giuridico tutelato

Per quanto attiene alla tutela giuridica che viene accordata dall'art. 326 c.p., come è stato già osservato nelle premesse, l'oggetto della stessa, il bene giuridico tutelato non può che essere quello del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

In particolare, la norma in parola tutela un'esigenza assolutamente primaria del singolo ufficio, ovvero quella per la quale le notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete non vengano divulgate o utilizzate, mettendo a repentaglio la funzione e il lavoro dell'ufficio, così tutelando il rispetto del dovere di segretezza nell'esercizio dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria.

Tale tutela, in particolare, non è, ovviamente, attuata per esigenze solo formali, ma ha dei risvolti pragmatici di estrema rilevanza in quanto è volta a evitare che la P.A. possa subire un pregiudizio e, sotto il profilo dell'imparzialità, garantisce l'assoluta neutralità dei pubblici ufficiali e degli incaricati, i quali devono avere a cuore esclusivamente il corretto funzionamento dell'Amministrazione, impedendo che gli stessi,

avvalendosi della propria funzione, possano ricevere benefici economici o di altra natura o arrecare danno ad altri soggetti violando così la cd. *par condicio civium*.

Nel contesto della rivelazione del segreto d'ufficio e della tutela "preventiva" che viene accordata ad alcune/i notizie/dati che devono restare segrete al fine di non danneggiare la P.A., particolare rilievo assume una forma estremamente rilevante di segreto, ovvero quello di Stato che viene imposto su dati la cui diffusione può danneggiare gli interessi e il benessere dell'intera nazione (su cui si tornerà successivamente).

2) *il soggetto attivo*

Dalla mera analisi della norma è facilmente desumibile che, in generale, il soggetto attivo del reato in parola sia "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio" e che quindi il reato sia definibile come proprio.

La giurisprudenza di legittimità ha altresì evidenziato che permanendo il segreto, l'obbligo di mantenerlo per il Pubblico Ufficiale permane anche dopo la cessazione del suo incarico.

Ovviamente, in ogni caso (sia quando il PU sia in servizio, sia successivamente), il reato si configurerà (come verrà a breve osservato) solo nel caso in cui la conoscenza delle informazioni segrete sia avvenuta quando l'agente era ancora p.u. o i.p.s., ovvero, più in generale, il fatto si riferisca all'ufficio od al servizio esercitato, ossia esista un nesso di carattere funzionale tra il fatto e la qualifica posseduta in precedenza.

3) la protezione accordata dalla norma

Una volta chiarito quale sia il bene giuridico che costituisce oggetto di tutela dell'art. 326 c.p., occorre prestare attenzione alla modalità di protezione che viene accordata dalla norma e, in particolare, al momento in cui il reato può ritenersi effettivamente consumato.

Particolarmente dibattuta, nello specifico, è infatti la valutazione che deve essere accordata all'evento del reato ai fini dell'integrazione della fattispecie e se il delitto in parola debba rientrare tra quelli di pericolo concreto o presunto.

In particolare, se il reato debba ritenersi configurato ogni qualvolta che vi sia una diffusione di una notizia segreta, oppure quando tale diffusione sia potenzialmente idonea ad arrecare un danno alla P.A. e quindi a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma.

Sul punto, particolarmente dirimente è la **sentenza emessa dalla VI Sezione della Corte di Cassazione n. 25366 del 24 giugno 2011, la quale riporta i principali orientamenti giurisprudenziali sul tema e successivamente specifica quali siano i confini di tale protezione.**

Nella citata sentenza la Corte ha evidenziato che:

- secondo un primo orientamento, si è affermato che, essendo il bene giuridico tutelato dall'art. 326 c.p. costituito dal buon andamento della pubblica amministrazione, non occorre, per l'integrazione del reato di rivelazione di segreto d'ufficio che, in concreto, ovvero in relazione alle specifiche circostanze del caso, la divulgazione sia suscettibile di arrecare un danno alla pubblica amministrazione;

- secondo altra impostazione, dominante in giurisprudenza, al contrario, il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) – rivesta natura **di reato di pericolo effettivo** e non meramente presunto nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocimento a mezzo della notizia da tenere segreta.

- ne consegue che, secondo l'impostazione largamente maggioritaria sposata dalla sentenza sopra citata, il reato non sussiste non solo nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, ma anche nel caso in cui, trattandosi di notizie d'ufficio ancora segrete, le stesse siano rivelate a persone autorizzate a riceverle e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta, ovvero a soggetti che, ancorché estranei ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute.

Sulla base di tali orientamenti, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: **“Non si ravvisano gli estremi del reato di rivelazione del segreto d'ufficio nella generica informazione**

fornita dall'imputato ad un amico circa la prevista presenza di posti di blocco della polizia, senza alcuna precisa indicazione di luoghi e modalità, in quanto non può avere concretamente determinato una potenziale situazione di pregiudizio per l'efficienza dell'operazione amministrativa programmata".

Pertanto, per quanto si tratti di un reato di pericolo, ai fini della configurabilità del reato deve essere sempre dimostrata l'esistenza di un pericolo **concreto** per il bene giuridico tutelato dalla norma.

4) L'elemento oggettivo del reato

Per quanto concerne l'oggetto materiale della divulgazione/rivelazione/utilizzazione del segreto, l'art. 326 c.p. utilizza una terminologia tale da rendere molto ampio l'ambito di applicazione. La norma in parola, infatti, fa riferimento a "notizie d'ufficio che devono rimanere segrete" utilizzando un termine (notizie) che può inglobare una quantità pressoché infinita di informazioni assunte in ragione dell'ufficio (quest'ultimo da intendersi riferito alla P.A. nell'accezione più

ampia, ossia tale da comprendere non solo la funzione amministrativa ma anche quella legislativa e giudiziaria).

A tal proposito, in presenza di una “notizia” coperta da segreto, la fattispecie viene integrata anche in caso di rivelazione di un’informazione che riguardano esclusivamente soggetti privati, ciò in quanto la titolarità della notizia non incide sulla configurabilità del reato, il quale sussiste tutte le volte in cui è stato violato il segreto imposto su una notizia dell’ufficio.

Per quanto attiene, invece, al rapporto intercorrente tra la notizia e l’ufficio ricoperto dal Pubblico Ufficiale, l’art. 326 c.p. non richiede che la notizia sia appresa “per ragione dell’ufficio o del servizio” ampliando, pertanto, i confini che regolano la configurabilità del reato, non escludendo anche quelle notizie che sono state apprese “casualmente”, oppure, viceversa, quando la rivelazione delle stesse consegua ad un “abuso” della propria qualifica volto all’ottenimento delle stesse.

Su tali aspetti e, in generale, sull’estensione del rapporto notizia/ufficio, di particolare interesse è **la Sentenza della Suprema Corte del 5 luglio 2019 n. 29436.**

Nella sentenza è stato sostenuto, in un ambito delicato e a noi conosciuto come quello delle segreterie delle Procure, che per i funzionari pubblici il reato di rivelazione del segreto d'ufficio scatta non solo per la divulgazione di notizie coperte da segreto ma anche per la semplice comunicazione di notizie «accessibili» a chi però non ha diritto di riceverle. Un obbligo, tra l'altro, esplicitamente rafforzato per il personale dei tribunali.

Il caso oggetto della sentenza in esame riguarda un funzionario della Procura accusato di aver rivelato ad un soggetto indagato la partecipazione alla riunione riservata svolta in Procura di un Sovrintendente che avrebbe dovuto riferire sull'esito di una perquisizione estremamente rilevante per l'indagato.

Dopo una condanna in primo grado ed un'assoluzione in appello fondata sulla circostanza che il funzionario non avesse provalato un segreto, perchè la porta della stanza del magistrato per alcuni periodi era rimasta aperta, consentendo a chiunque di constatare che vi era una riunione in corso e sulla circostanza che non vi

sarebbe stata alcuna rivelazione del contenuto della riunione, la Corte di Cassazione ha:

- dapprima accolto le ragioni poste a sostegno del ricorso del PG;
- annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.

Quest'ultima, ha confermato le ragioni poste a sostegno dell'originaria sentenza di condanna e condannato l'imputato.

Quest'ultimo ha proposto ricorso che è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.

Nella sentenza della Corte di Cassazione, riprendendo le considerazioni in base alle quali era stato accolto il ricorso del P.G., si è sostenuto che:

- la Corte di appello si è erroneamente concentrata solo sulla segretezza del contenuto della riunione, non anche della riunione in sé;

- è la riunione in sé, infatti, a essere coperta da segreto e, in particolare, il funzionario aveva rivelato al soggetto indagato

l'informazione richiesta, ovvero la presenza alla riunione del solo sovrintendente della Polizia stradale.

La Corte, inoltre, accogliendo il ricorso del PG ha richiamato quanto sostenuto dal giudice di prime cure nella sentenza di condanna, ovvero che se può convenirsi sul fatto che la presenza di funzionari dell'aliquota di P.G. nella stanza del sostituto procuratore della Repubblica non costituisce notizia segreta *“altrettanto non può dirsi della presenza di un funzionario di P.G. esterno (nel caso di specie il sovrintendente) del quale sia il funzionario che l'indagato sapevano essersi occupato in prima persona nell'indagine che stava a cuore al primo e che, come sappiamo dalla annotazione di servizio redatta si era recato quel giorno in Procura proprio per riferire di tale attività”*.

Nella motivazione, inoltre, richiamando la sentenza rescindente della Corte di Appello, si è sostenuto, in modo dirimente, che: *“L'art. 326 c.p., protegge il normale funzionamento della Pubblica amministrazione, che costituisce una proiezione dei principi costituzionali contenuti nell'art. 97 Cost., e si estrinseca anche con l'osservanza del segreto d'ufficio inerente al rapporto funzionale tra*

il pubblico funzionario e l'amministrazione di appartenenza: il segreto evita che l'efficacia dell'azione dell'ente pubblico sia pregiudicata dalla rilevazione del contenuto di certi atti. Questo giustifica (tanto più quando il segreto concerne indagini penali) il sacrificio della esigenza di conoscibilità, che esprime il principio della pubblicità dell'azione dei pubblici poteri, e spiega anche perché il "segreto d'ufficio" per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi non riguarda soltanto gli "atti segreti". Infatti, la L. 23 ottobre 1960, n. 1196, art. 159 (segreto d'ufficio), (ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi) dispone: "Il funzionario di cancelleria e segreteria e il dattilografo devono osservare il più scrupoloso segreto di ufficio e non possono dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a operazioni o provvedimenti giudiziari o amministrativi di qualsiasi natura e dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio". (...) Dalla disposizione emerge che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende non solo informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie

accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Ne deriva che sono "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete", non solo le informazione non divulgabili in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione (pur consentita in un momento successivo) è vietata dalle norme sul diritto di accesso, se rivolta a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste (...). Pertanto, oggetto materiale del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio sono sia le notizie d'ufficio coperte dal segreto sia quelle indebitamente svelate a chi non è titolare del diritto di accesso agli atti amministrativi o senza il rispetto delle modalità previste (...). Del resto, l'art. 326 c.p., non delimita il novero delle notizie che devono restare segrete a quelle sottratte alla divulgazione in ogni tempo e luogo, per cui ogni delimitazione renderebbe la norma incriminatrice sottodeterminata rispetto al bene giuridico tutelato. Inoltre, è lo stesso art. 326 c.p., che, per definire l'ambito della condotta, rinvia alla "violazione di doveri inerenti alle funzioni o al servizio".

5) *Le condotte penalmente rilevanti*

Come evidenziato in precedenza, l'art. 326 c.p. prevede una serie di condotte che integrano il reato, ovvero:

- la rivelazione;
- l'agevolazione (dolosa e colposa);
- l'utilizzazione (a fine di profitto patrimoniale/non patrimoniale/di ingiusto danno);

Le stesse sono di agevole ed immediata comprensione.

La rivelazione consiste nel far conoscere ad una o più persone, con una specifica attività di propalazione, "una notizia che deve rimanere segreta", indipendentemente dalle modalità o dalla forma con la quale avviene.

L'agevolazione si può configurare nel caso in cui il pubblico ufficiale (dolosamente o colposamente) ponga in essere una condotta idonea a consentire o anche solo a rendere meno difficile la conoscenza di un segreto.

In entrambi i casi, la condotta dovrà essere posta in essere "violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o

comunque abusando della sua qualità” per cui dovrà essere dimostrata l’esistenza di un dovere obiettivo per l’ufficio che le notizie rimangano segrete e un dovere legato alla propria carica di mantenere il segreto.

Per quanto concerne l’utilizzazione di cui al comma 3 della summenzionata norma, viene punita la più grave delle condotte, ovvero quella che riguarda il Pubblico Ufficiale che, violando i propri doveri, utilizza per il perseguimento di propri fini l’informazione segreta: sia per ottenere un vantaggio patrimoniale, che non patrimoniale o per danneggiare terze persone.

6. Elemento soggettivo del reato

A seconda della condotta contestata, muta l’elemento soggettivo ai fini della configurabilità del reato.

Come si desume dalla mera *litera legis*, infatti, la condotta rivelatoria è punita solo a titolo di dolo (generico) e sarà quindi necessario dimostrare la coscienza e la volontà di rivelare a terzi

una notizia segreta in violazione dei propri doveri. Del tutto ininfluyente, ai fini della configurabilità del reato anche sotto il profilo soggettivo, è, invece, la motivazione posta alla della volontà.

Diversa, invece, è la condotta agevolatrice che, come esplicitamente previsto dalla norma è punita tanto a titolo di dolo (generico) che di colpa.

Sul piano dell'elemento psicologico, un elemento di differenziazione tra le due condotte di rivelazione e di agevolazione è introdotto dal co. 2 dell'art. 326 c.p., il quale punisce l'agevolazione anche se commessa con colpa, non prevedendo, invece, la punibilità della rivelazione colposa.

“Questa scelta è stata oggetto di critiche da parte della dottrina maggioritaria, secondo cui si tratterebbe di una scelta del tutto arbitraria, non risultando comprensibile il motivo dell'irrilevanza della rivelazione colposa” (Vigna, P.L.-Dubolino, P., *Segreto (reati)*, cit., 1060; Romano, M., *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, cit., 299; Pagliaro, A., *Principi di diritto penale*, cit., 264; Mucciarelli, F., *Commento agli artt. 325 e 326 c.p.*, cit., 315). Per

quanto attiene, infine, all'utilizzazione di segreti d'ufficio essa, come è facile intuire, è punita a titolo di dolo specifico, previsto, però, in forma alternativa, con due fattispecie distinte: nella prima si persegue l'obiettivo di *"procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale"*; nella seconda, invece, questo fine consiste nel *"procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto"*.

Per concludere, ritengo interessante, al fine di trattare unitariamente i punti che sono stati fino ad ora tratteggiati, trattare un ultimo caso, sempre attinente al mondo della giustizia, che è stato deciso dalla **VI Sezione Penale della Suprema Corte nella sentenza n. 11358 del 13.03.2018.**

Il caso riguarda un soggetto, funzionario di un Tribunale, che è stato condannato per il reato di favoreggiamento e di rivelazione del segreto di ufficio, perchè, quale pubblico ufficiale in servizio presso l'ufficio dibattimento, si introduceva nel sistema informatico in uso presso tale ufficio, consultava la banca dati e visualizzava le schermate del procedimento a carico del parente, sindaco di un comune limitrofo, nei cui confronti erano in corso

intercettazioni telefoniche nell'ambito di tale procedimento, e comunicava telefonicamente all'indagato le informazioni riservate di cui era venuto in possesso, aiutandolo così ad eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria.

Esulando, dalle motivazioni in ordine al favoreggiamento, la difesa dell'imputato, che ha sostenuto che le informazioni oggetto di rivelazione sarebbero potute essere legittimamente ottenute tramite un accesso al registro generale, è stata ritenuta manifestamente infondata. Secondo la Corte, infatti, deve escludersi che sia consentita la comunicazione informale di quanto risulta dai registri di un ufficio giudiziario. Nè tale principio è derogabile se la notizia abbia ad oggetto l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e sia richiesta dal diretto interessato.

Deve escludersi, in linea generale, che sia consentita la comunicazione informale di quanto risulta dai registri di un ufficio giudiziario. Nè tale principio è derogabile se la notizia abbia ad oggetto l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e sia richiesta dal diretto interessato.

Secondo la Corte, infatti, quest'ultimo, non ha, di per sè, un diritto incondizionato a ricevere tale tipo di notizia: il combinato disposto di cui all'art. 335 c.p.p., e art. 110 bis disp. att. c.p.p., non solo riserva specificamente all'ufficio del Pubblico ministero la comunicazione delle informazioni concernenti eventuali iscrizioni nel registro delle notizie di reato, e previa formale richiesta, ma prevede espressamente che il Pubblico ministero, a fronte di una istanza di informazioni dell'interessato o del suo difensore, possa anche disporre il segreto sulle iscrizioni fino a tre mesi, ove ricorrano specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine.

II) IL SEGRETO DI STATO

Come è stato evidenziato nel contesto dell'analisi del segreto d'ufficio che, come bene giuridico tutelato, ha quello del buon andamento e dell'imparzialità della P.A., il segreto di Stato è vincolo che viene apposto su determinate informazioni al fine di

tutelare un bene ancora più importante, ovvero la sicurezza e l'interesse della nazione.

Il segreto di Stato, per la sua natura e gli interessi che sono tutelati, è un atto di natura politica in quanto si tratta di un vincolo che può essere apposto solo dal Presidente del Consiglio dei Ministri su determinati dati (di qualsivoglia genere e/o forma: documenti, atti, filmati, foto, informazioni, notizie, etc) la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato.

L'istituto, nel fondarsi su un delicato bilanciamento tra obbligo di trasparenza e necessità di non diffondere determinate informazioni, è disciplinato dalla Legge 3 agosto 2007 n. 124 che istituisce (a tutela di tutti gli interessi oggetto di bilanciamento) limiti e garanzie volte a circoscrivere e regolamentare l'utilizzo del segreto di Stato e a prevedere che le informazioni coperte da tale vincolo siano conosciute e conoscibili al minor numero di persone possibile.

In tale quadro il legislatore ha disciplinato anche il rapporto tra segreto di Stato e processo penale, stabilendo che l'esistenza del

segreto di Stato impedisce all'Autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzo, anche indiretto, delle notizie sottoposte al vincolo, fermo restando la possibilità per il giudice di ricorrere ad altri strumenti di prova, purché gli stessi non incidano sul medesimo oggetto.

Pertanto, il segreto di Stato:

- impedisce all'Autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione delle notizie sulle quali è apposto
- si differenzia dalle classifiche di segretezza, la cui attribuzione ha natura di atto amministrativo, che non sono opponibili all'Autorità giudiziaria

Quanto ai limiti e alle garanzie, la legge 124/2007:

- **esclude** tassativamente che il segreto di Stato possa riguardare informazioni relative a fatti eversivi dell'ordine costituzionale o concernenti terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso

- **limita la durata** del vincolo a 15 anni, ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio dei ministri per un periodo che non può complessivamente superare i 30 anni
- **impone** al Presidente del Consiglio dei ministri di comunicare i casi di conferma dell'opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, indicandone le ragioni essenziali. Su richiesta del Presidente del COPASIR, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a esporre, in una seduta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Se ritiene infondata l'opposizione, il Comitato ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni
- **fa obbligo** al Presidente del Consiglio dei ministri di motivare l'opposizione e la conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Avverso tali atti può essere sollevato un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, cui il segreto non può in alcun caso essere opposto

Infine, la legge 124/2007 dispone che, nel caso in cui l'opposizione del segreto di Stato determini un contrasto con l'Autorità giudiziaria, a decidere debba essere la **Corte Costituzionale**, organo nei cui confronti il segreto di Stato non può essere mai opposto.

Particolarmente rilevante, nel contesto del processo penale, è il rapporto sussistente tra il segreto di Stato e l'esame testimoniale o dell'imputato.

L'art. 212 c.p.p. prevede, infatti, che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio **hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.**

Nel caso in cui un testimone, nel corso del suo esame, opponga un Segreto di Stato che blocca l'attività istruttoria, l'autorità giudiziaria trasmette formale informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere conferma del segreto e sospendendo ogni attività volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

Nel caso in cui il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice non potrà fare altro che dichiarare non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

Al fine di non arrecare particolari rallentamenti al procedimento penale, il comma 4 del summenzionato articolo, prevede che se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento, mentre, al contrario, nel caso in cui l'opposizione del segreto sia confermata, essa inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

Tale disciplina prevede alcune criticità che sono state risolte con l'ausilio della giurisprudenza e della dottrina:

a) in primis, essendo l'obbligo previsto per il primo comma previsto per tutti i pubblici ufficiali (e figure assimilate) che

hanno appreso detti segreti nel contesto del servizio, ci si potrebbe chiedere se permanendo il segreto, permanga l'obbligo di riservatezza anche in seguito alla cessazione della funzione. In tal senso la risposta, analogamente a quanto sostenuto con riferimento al segreto d'ufficio, non potrà che essere positiva, se soprattutto in considerazione dell'interesse "superiore" tutelato dal segreto di Stato;

b) altra ipotesi potenzialmente problematica, alla luce di un'interpretazione restrittiva della norma in parola, è quella del soggetto che non ha mai ricoperto la qualifica di Pubblico Ufficiale (et similia) il quale sia venuto a conoscenza di una notizia coperta da segreto di Stato.

Secondo una parte della dottrina (Mastropaolo) l'elencazione dei soggetti legittimati ad opporre il segreto anche all'Autorità giudiziaria sarebbe meramente esemplificativo. In effetti la ratio alla base dell'art. 202 c.p.p. è la protezione delle informazioni coperte da segreto, poiché in grado, se rivelate, di creare un grave danno al Paese: proprio per questo motivo non può trattarsi di materiale probatorio ammissibile. Come evidenziato dal

Capitano dell'Esercito Saverio Setti, esperto in materia, nella sua relazione per il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica *“L'esclusione della testimonianza è stabilita non in ragione dello status rivestito dal testimone, ma in ragione di una tutela di interessi superiori, non disponibili dall'interrogato, ancor più se estraneo all'amministrazione dello Stato. A sostegno di quest'interpretazione militano due disposti del c.p. (artt. 261 e 262) che puniscono chiunque rivela una notizia segreta ovvero di vietata divulgazione”*.

Passando agli aspetti pratici di tale situazione, la dottrina più attenta ha evidenziato che il privato ben potrebbe (anzi dovrebbe) riferire al magistrato che pone la domanda che la risposta potrebbe essere coperta da segreto. In questo modo si potrebbe attivare la procedura di conferma, poiché il comma 2 dell'art. 202 c.p.p. fa genericamente riferimento al «testimone» e non ai soggetti di cui al comma 1. Assai arduo, però, è delineare un obbligo di natura cogente in capo al magistrato.

Come evidenziato nella summenzionata relazione del Capitano Setti, questa soluzione suggerita dalla dottrina è stata condivisa

dall'unica pronuncia giurisdizionale oggi disponibile in materia, avvenuta nell'occasione del procedimento penale che, prima della riforma 2007, ha coinvolto vari esponenti del SISMI (il 'caso Abu Omar'). Il Tribunale di Milano, a seguito dell'opposizione del segreto di un testimone privo della qualifica e pur non ritenendosi vincolato a rivolgersi all'Esecutivo, «aveva richiesto al Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'effettiva esistenza di tali atti e alla loro desecretazione, di valutare l'opportunità di revocare l'opposizione del segreto». Una volta ricevuta la conferma del segreto, l'Ufficio inquirente rinunciava ad ulteriori interPELLI.

c) ulteriore ed interessante situazione problematica è quella dell'imputato che, per difendersi da una imputazione, dovrebbe rivelare informazioni coperte da segreto di Stato.

Anche in questo caso la problematica sorge in considerazione del contrasto sussistente tra la possibile violazione al diritto inviolabile e costituzionalmente garantito alla difesa e quella di un segreto posto a garanzia della nazione.

Un caso molto noto in cui si è verificata una situazione così “problematica” è quella relativa ad un noto funzionario del controspionaggio SISMI nel contesto dell’altrettanto noto processo Telecom.

Per il funzionario SISMI è stato chiesto il rinvio a giudizio per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla rivelazione del segreto d'ufficio. In particolare, in concorso ad altri imputati, sulla base dei dati segreti rivelati dal funzionario dei servizi, sarebbero stati creati dei dossier e delle pratiche illegali.

Durante l’esame del funzionario, nel contesto dell’udienza preliminare, questi ha opposto il segreto di Stato in relazione a quasi tutte le domande formulategli in forza degli artt. 202 c.p.p. e 41 l. 124/2007, così come interpretati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 106/2009.

Nella nota sentenza (aspramente criticata da gran parte dei costituzionalisti), infatti, la Corte ha stabilito che l’individuazione degli atti, dei fatti, delle notizie che possono compromettere la sicurezza dello Stato e che devono rimanere

segreti sono il frutto di una valutazione politica "*ampiamente discrezionale*" dalla quale è escluso ogni sindacato giurisdizionale, in quanto "*è inibito al potere giurisdizionale di sostituirsi al potere esecutivo e alla pubblica amministrazione, e di operare il sindacato di merito sui loro atti*".

Di fronte all'opposizione del segreto di Stato, il GUP di Milano, in considerazione del fatto che "*all'imputato non viene contestata l'esecuzione materiale di un delitto sul quale già astrattamente non rileva che vi sia un segreto di Stato*" bensì "*è stata contestata una condotta di comunicazione di dati che appare essere astrattamente compatibile con la facoltà di prova di relazioni personali eventualmente coperte dal segreto di Stato, ed eventualmente - sotto tale profilo - anche lecite, con le persone con le quali tale divulgazione di dati possa essere eventualmente avvenuta; ovvero con la prova di contatti, indipendentemente da quanto con i contatti stessi realizzato, ascrivibili a relazioni coperte dal segreto di Stato*" ha inviato interpello al Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi per chiedere "*conferma dell'esistenza del segreto di Stato come opposto dall'imputato al presidente del Consiglio dei ministri*".

Il Presidente Berlusconi ha confermato la sussistenza del segreto, evidenziando che le richieste del funzionario si riferirebbero ad *"argomenti riguardanti rapporti tra servizi di informazioni italiani e stranieri; assetti organizzativi del Sismi e qualifiche e incarichi ricoperti dai suoi dirigenti; rapporti di dipendenti del Sismi con soggetti esterni al servizio stesso; ordini e direttive interni riguardanti rapporti con soggetti esterni; profili attinenti modalità ed obiettivi operativi; contenuto dei rapporti con informatori e criteri di gestione degli stessi"*.

In seguito alla conferma del segreto, e sulla base di quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella summenzionata – e contestuale ai fatti- sentenza, il GUP ha dichiarato il **non luogo a procedere nei confronti dell'ex funzionario del SISMI evidenziando come** l'Autorità giudiziaria non possa porre a fondamento delle proprie determinazioni, in qualsiasi momento della scansione processuale, elementi conoscitivi coperti da segreto di Stato.